

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3737

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARDELLI, MACALUSO EMANUELE, MENICHINO, LA BELLA, ESPOSTO, BONIFAZI, ABBIATI DOLORES, VENTUROLI, GIANNINI, PEGORARO, DI MARINO, RIGAGRAZIA, TALASSI GIORGI RENATA, MIRATE, MARRAS, SCUTARI, VALORI

Presentata il 7 maggio 1975

Rifinanziamento delle leggi relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi ha avuto inizio con la legge 9 giugno 1964, n. 615, successivamente modificata dalle leggi 23 gennaio 1968, n. 33 e 1° marzo 1972, n. 42. Esso costituisce indubbiamente una delle attività più importanti sotto il profilo economico e sociale, ai fini dello sviluppo del patrimonio zootecnico e della produzione di carne e di latte, di cui deve essere assicurata la continuità.

I risultati conseguiti dal 1964 ad oggi in materia di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi possono essere senz'altro considerati positivamente. Per quanto concerne la tubercolosi bovina, oltre il 90 per cento dei capi sono sottoposti a controllo e il tasso di infezione è sceso dall'11,4 all'1,4 per cento. Per la brucellosi, i capi sotto controllo sono limitati al 30 per cento e il tasso di infezione è sceso dall'1,4 allo 0,31 per cento. Le province dichiarate indenni sono 54 per la tubercolosi bovina e 19 per la brucellosi. Per quanto si riferisce alla brucellosi ovina e

caprina, la profilassi ha avuto inizio solo con la legge 23 gennaio 1968, n. 33 e il tasso di infezione è sceso dal 5 all'1,8 per cento.

I risultati nel complesso positivi, avrebbero potuto essere assai migliori se i mezzi finanziari stanziati fossero stati adeguati alle effettive necessità. L'esigenza che oggi si impone è quella di dare continuità alla profilassi in tutti i campi. Una interruzione avrebbe come conseguenza di pregiudicare a breve termine grande parte dei risultati già conseguiti, con gravi danni per la produzione zootecnica e per l'economia nazionale. Questo pericolo è purtroppo imminente, in conseguenza dell'esaurimento degli stanziamenti, già insufficienti, previsti dalle leggi sopra citate venutosi a determinare con la fine del 1974.

Il governo è stato ripetutamente sollecitato dai due rami del Parlamento, con l'approvazione di appositi ordini del giorno, ad assicurare la continuità e l'aumento dei finanziamenti, ma fino a questo momento senza risultato alcuno. Le categorie interessate e le loro organizzazioni esercitano da tempo forti

pressioni in tal senso. Lo stesso Ministero della sanità predispose fin dal 1972 uno schema di disegno di legge per una integrazione finanziaria a favore della bonifica sanitaria degli allevamenti, che prevedeva una spesa di 60 miliardi suddivisi in quattro esercizi finanziari. Tale disegno di legge è stato bloccato dal Ministero del tesoro e non è stato ancora presentato al Parlamento. Peraltro a tre anni di distanza la somma predetta deve considerarsi del tutto insufficiente in conseguenza dell'aumento dei costi nel frattempo intervenuto.

Tale situazione ha determinato l'arresto dell'azione di profilassi con tutte le conseguenze connesse. Occorre pertanto provvedere con assoluta urgenza al rifinanziamento delle leggi relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, adeguando i mezzi finanziari alle nuove esigenze. A tali fini intende rispondere la presente proposta di legge.

L'articolo 1 prevede uno stanziamento complessivo di 100 miliardi suddivisi in quattro esercizi finanziari dal 1975 al 1978 e la ripartizione delle somme stanziare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in rapporto alle effettive esigenze richieste dall'attuazione dei programmi regionali di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi. Lo stanziamento di 25 miliardi all'anno, in luogo dei 15 richiesti dal Ministero della sanità nel 1972, appare appena sufficiente a far fronte all'aumento dei costi e alle necessità pregresse.

L'articolo 2 modifica il secondo e il terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, elevando da 60.000 a 80.000 lire

a capo l'indennità per la macellazione dei bovini infetti e portandola al cento per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale macellato per i piccoli proprietari che detengono non più di 30 capi, laddove la legge n. 615 del 1964 prevedeva il limite di 10 capi.

La proposta di legge non affronta il problema della modifica del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, per trasferire alle regioni la competenza primaria in materia di profilassi, polizia, ispezione e vigilanza veterinaria sugli animali, sugli alimenti di origine animale e sull'alimentazione zootecnica, funzioni che oggi sono esercitate dalle regioni per delega amministrativa, in contrasto con il dettato costituzionale. Non si è ritenuto di affrontare il problema con la presente proposta di legge in considerazione del fatto che l'apposita Commissione interparlamentare per le questioni regionali sta definendo la questione più generale del completamento del trasferimento delle funzioni alle regioni e in tale sede dovrà trovare compiuta soluzione anche il problema specifico dell'affidamento alle stesse della competenza primaria in materia di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi. In relazione a questa esigenza, la presente proposta prevede già all'articolo 1 la ripartizione tra le regioni delle somme all'uopo stanziare.

L'urgenza dell'approvazione della proposta di legge non ha bisogno di essere ulteriormente sottolineata. Confidiamo nella sensibilità dei colleghi delle altre parti politiche perché concorrano ad accelerarne l'iter di approvazione, auspicando che il Governo non frapponga altri ostacoli alla soluzione del problema.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In aumento delle somme previste dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1972, n. 42, nello stato di previsione del Ministero della sanità è stanziata la somma di lire 100 miliardi in ragione di 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978.

Le somme predette saranno ripartite tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e tra le province autonome di Trento e di Bolzano in rapporto alle effettive esigenze richieste dalla attuazione dei programmi regionali di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi.

La ripartizione di cui al precedente comma sarà effettuata, entro il 30 aprile di ciascun anno, dal CIPE su proposta del Ministero della sanità d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 2.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai proprietari degli animali abbattuti sarà corrisposta una indennità pari all'80 per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello, che in ogni caso non può superare le 80.000 lire a capo.

« Ai piccoli proprietari che detengono non più di 30 capi di bestiame bovino, l'indennità di cui al precedente comma è elevata al cento per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello ».

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge verrà fatto fronte, per l'esercizio 1975, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.